

Coronavirus - Fase 3 - Nuovo DPCM in vigore dal 6 novembre al 3 dicembre

Circolare 683 del 04/11/2020 - Ambiente e Sicurezza

Con il DPCM 3 novembre 2020 – **in vigore dal 6 novembre fino al 3 dicembre** - sono state introdotte nuove restrizioni anticontagio valide su tutto il territorio nazionale e **un regime di chiusure differenziate a seconda della fascia di rischio alla quale appartiene ogni territorio (Regione o Provincia autonoma), con la suddivisione del Paese in aree differenti che saranno individuate** con Ordinanza del Ministero della Salute in base a specifici parametri di riferimento, d'intesa con il Presidente della Regione interessata.

Tali ordinanze sono efficaci per un periodo minimo di 15 giorni e comunque non oltre la data di efficacia del DPCM.

Si conferma che, **per quanto riguarda le misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive**, queste ultime **dovranno rispettare i contenuti del Protocollo condiviso** di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali.

Misure di portata nazionale

Qui di seguito riportiamo le principali novità che valgono su tutto il territorio nazionale, **fatte salve le misure più restrittive che verranno attivate dalle Ordinanze congiunte Ministero della Salute- Presidenti di Regione per determinati territori classificati ad “elevata criticità” o “massima criticità”**.

Dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. A tal fine, è opportuno dotare i lavoratori che necessitano di spostarsi nelle fasce orarie a limitata mobilità per raggiungere o tornare dal luogo di lavoro di una dichiarazione sostitutiva che attesti la sussistenza delle esigenze lavorative, come da [modello compilabile](#) pubblicato nel sito del Ministero dell'Interno.

È fortemente raccomandato di non spostarsi per la restante parte della giornata con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.

Inoltre, sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza. Nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati, ad eccezione delle farmacie, parafarmacie presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi, edicole.

A bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale, con esclusione del trasporto scolastico dedicato, è consentito un coefficiente di riempimento non superiore al 50% (detto coefficiente sostituisce quelli diversi previsti nei protocolli e linee guida vigenti).

Aree del territorio nazionale con uno scenario di elevata gravità ed un livello di rischio alto (cd. "zone arancioni")

- **È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori** salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.
- **È vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione**, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune.
- Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio, nonché fino alle ore 22.00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

Aree del territorio nazionale con uno scenario di massima gravità ed un livello di rischio alto (cd. "zone rosse")

- **È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori, nonché all'interno dei medesimi territori** salvo che per quelli motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
- Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio, nonché fino alle ore 22.00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.
- Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 23 del DPCM, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali.
- Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie.
- Sono sospese le attività inerenti servizi alla persona tranne lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia, attività delle lavanderie industriali, altre lavanderie, tintorie, servizi di pompe funebri e attività connesse, servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere.

Si segnala infine che il nuovo DPCM ha confermato l'impianto di divieti e obblighi (dichiarativi, di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario, tampone) per la mobilità internazionale, per la cui illustrazione si rinvia alla [nostra Circolare n. 684 del 4/11/2020](#).

Per ulteriori dettagli si rimanda alla lettura del testo del DPCM e della Nota informativa predisposta da Confindustria, in allegato.

Fonte: <https://ali.mediatra.com/servizi/ambiente-e-sicurezza/circolari/coronavirus-fase-3-nuovo-dpcm-in-vigore-dal-6-novembre-al-3-dicembre>